DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

# Art. 2

## Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovra' prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualita' di assistente incaricato.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1996, non più in vigore dal 2 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico |
| Estremi | Decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-istituti-di-ricovero-e-cura-a/art-2-ulteriori-disposizioni-relative-agli-istituti-di-ricovero-e-cura-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it